



CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE/BONARIO E GIUDIZIALE DEL CREDITO RELATIVO ALLE RETTE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA DI CINGOLI, GROTTACCIA, VILLA STRADA, STAFFOLO ED ALLE RETTE DI RICOVERO DELLE CASE DI RIPOSO DI JESI, CINGOLI, APIRO E STAFFOLO - PERIODO DI AFFIDAMENTO 05/09/2022-04/09/2024 CIG: Z9A3733D2B

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero stragiudiziale/bonario ed eventuale avvio della fase della riscossione coattiva, dei crediti scaduti riferiti al 30.06.2022, relativamente sia alle rette del servizio di mensa scolastica di Cingoli, Grottaccia, Villastrada e Staffolo, che alle rette di ricovero delle Case di Riposo gestite dall’ASP AMBITO 9.

Il presente affidamento non è suddiviso in lotti.

CIG Z9A3733D2B

CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione

RUP: Dott.ssa Barbara Paolinelli

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI

L’ASP AMBITO 9 trasmetterà all’aggiudicatario l’elenco dei soggetti debitori che risultano insolventi unitamente alle relative eventuali comunicazioni già inviate. All’aggiudicatario verranno forniti i seguenti dati e documenti:

- eventuale lettera/e di sollecito di pagamento contenente/i nome e cognome/ragione sociale e indirizzo dell’utente, codice fiscale e recapito telefonico della controparte debitrice;
- dettaglio dell’importo da pagare: estratto conto debitore e copia delle rette insolute

Fase 1) PRESA IN GESTIONE DEL CREDITO E RECUPERO DELLE INFORMAZIONI MANCANTI

A seguito dell’invio di tutte le posizioni da parte dell’ASP AMBITO 9, l’aggiudicatario dovrà preliminarmente effettuare un’analisi della posizione anagrafica dei singoli debitori e reperire i dati non in possesso dell’Azienda e/o aggiornare quelli che non siano più attuali ed effettivi, quali ad esempio recapiti telefonici, indirizzo di residenza e/o indirizzi di posta elettronica/pec, codice fiscale. Relativamente alle posizioni che necessitano di tale ricerca/aggiornamento, l’aggiudicatario dovrà effettuare indagini e verifiche attraverso altre fonti e/o banche dati, impegnandosi poi a trasmettere tutte le informazioni reperite all’ASP.

Fase 2) RECUPERO STRAGIUDIZIALE

L'aggiudicatario dovrà procedere all'invio di una lettera di sollecito/diffida tramite raccomandata AR, a proprio nome, ma per conto dell'ASP Ambito 9, con cui si richiederà il pagamento, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, solamente dell'intera sorte capitale dovuta, senza ulteriore aggravio di interessi e spese.

Nel caso in cui la diffida di cui sopra ritorni al mittente, l'aggiudicatario dovrà effettuare una bonifica anagrafica e

- in caso di risultato positivo, invierà un'ulteriore diffida;
- in caso di risultato negativo, potrà in esse qualsiasi attività ritenuta utile per inviare una seconda costituzione in mora in forma scritta attraverso altri mezzi (posta elettronica/PEC). Solo qualora anche questi indirizzi risultassero essere non più attivi o irreperibili, l'aggiudicatario potrà procedere direttamente al sollecito di pagamento telefonico.

L'aggiudicatario, scaduto infruttuosamente il termine per il pagamento concesso con la diffida, provvederà prontamente a sollecitare telefonicamente i debitori al fine di richiedere quanto dovuto entro 7 giorni dalla diffida.

Qualora il debitore, in risposta a uno dei suddetti solleciti formuli richiesta di pagamento a saldo in via rateale, o di versamento in unica soluzione, ma a saldo e stralcio rispetto all'intera somma dovuta, l'aggiudicatario dovrà prontamente informare delle proposte ricevute l'ASP, che a suo insindacabile giudizio potrà decidere se ed eventualmente in che misura accettare la soluzione avanzata dal debitore. Successivamente l'aggiudicatario dovrà farsi carico di seguire e verificare il puntuale ed esatto adempimento rispetto alla rateizzazione o al pagamento a saldo e stralcio concessi dall'ASP.

Il completamento delle FASI 1) e 2) dovrà avvenire entro 6 mesi dall'affidamento, salve eventuali proroghe concesse su richiesta motivata per ogni singola pratica.

L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente in un file excel o altro strumento di condivisione delle informazioni, che rappresenti lo stato di ogni singola pratica con l'evoluzione della fase stragiudiziale, all'esito della quale l'ASP dovrà essere in possesso di dati esaurienti per decidere se avviare o meno la fase giudiziale.

Fase 3) RECUPERO GIUDIZIALE DEL RECUPERO DEL CREDITO/RISCOSSIONE COATTIVA.

L'attivazione di tale fase sarà a discrezione dell'ASP AMBITO 9 dietro presentazione da parte dell'aggiudicatario di un report (formato Excel) delle posizioni debitorie con l'indicazione dei dati anagrafici del debitore, partita IVA / Codice Fiscale, importo a debito, eventuale importo riscosso, oppure l'indicazione della motivazione per cui il credito è ritenuto inesigibile.

L'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere, a proprio nome, ma per conto dell'ASP AMBITO 9, gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all'Ente pubblico, potestà da intendersi trasferite e/o delegate all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento stesso.

La riscossione coattiva dei crediti dell'Azienda affidati dovrà avvenire mediante "ingiunzione fiscale di pagamento", con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e del Titolo II del D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, in

quanto applicabili, e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e nel rispetto delle modalità indicate nelle presenti condizioni particolari del contratto, in quanto compatibili, per il positivo recupero delle entrate prese in carico. L'attività di riscossione coattiva è da intendersi comprensiva anche degli adempimenti della fase esecutiva finalizzati al recupero integrale delle somme dovute all'Azienda. E' a discrezione dell'ASP Ambito 9, all'esito ed in considerazione delle risultanze dell'ingiunzione fiscale di pagamento, decidere se procedere con la fase esecutiva e con quale mezzo di esecuzione (pignoramento mobiliare, immobiliare, presso terzi, di autoveicoli ex art. 521 bis C.P.C.; singolarmente o anche congiuntamente tra loro).

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro) presuntivamente dal 05.09.2022 al 04.09.2024 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

La fase stragiudiziale dovrà essere gestita entro 6 mesi dall'affidamento, salvo proroghe motivate da richiedere, eventualmente per ogni singola pratica.

L'ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 (uno) anno, per l'importo di €10.758,15 oltre IVA se e in quanto dovuta. L'ente appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell'appalto.

L'ASP AMBITO 9 non è obbligata a garantire all'aggiudicatario nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l'esecuzione temporale del contratto e pertanto l'aggiudicatario per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.

ART. 4 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato del servizio è pari ad € 21.516,31 (euro VENTUNOMILACINQUECENTOSEDICI/31/42) oltre IVA se e in quanto dovuta, importo calcolato moltiplicando l'importo del credito non riscosso con la percentuale di remunerazione del servizio. Oltre alla percentuale di remunerazione suddetta verranno rimborsate le spese vive sostenute nella fase giudiziale del recupero del credito e corrisposto un ulteriore 10% sullo stesso ammontare del credito azionato in via giudiziale ma non recuperato.

I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0 (euro zero/00).

L'importo stimato del servizio, sulla base dei valori storici aziendali, è stato così determinato:

- Importo del credito non riscosso fino ad oggi (A) = € **143.442,07**
(CENTOQUARANTATREMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/07)

- Percentuale di remunerazione del servizio posta a base d'asta (B) = 15 %

Gli importi e il numero dei soggetti in tabella devono intendersi indicativi e presunti e calcolati sulla base dei solleciti emessi fino ad oggi. L'Ente non è responsabile di eventuali differenze negli importi reali o nel numero delle pratiche che saranno avviate nel corso del periodo di affidamento. Non potranno essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato negli atti di gara, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante l'Ente, ma semplicemente indicativo.

L'ammontare presunto delle entrate che verranno affidate in riscossione per il periodo di durata del contratto, suddiviso per tipologia di credito, è il seguente:

Tipologia di servizio	Credito non riscosso	N° soggetti debitori
Mensa scolastica di Cingoli, Grottaccia, Villastrada (fatture dal 31.12.15 al 30.06.22)	103.426,63	125
Mensa scolastica di Staffolo (fatture dal 31.12.15 al 30.06.22)	7.573,37	17
TOTALE	111.000,00	142

Tipologia di servizio	Credito non riscosso	N° soggetti debitori
Rette casa di Riposo di Jesi (al 30.06.2022)	21.666,37	5
Rette casa di Riposo di Cingoli (al 30.06.2022)	6.590,92	1
Rette casa di Riposo di Staffolo (al 30.06.2022)	4.184,78	2
Rette casa di Riposo di Apiro (al 30.06.2022)	0	0
TOTALE	32.442,07	8

L'ASP AMBITO 9 riconoscerà una percentuale di remunerazione all'aggiudicatario solo sull'importo dei crediti recuperati.

La percentuale di remunerazione per il servizio costituisce l'unico corrispettivo riconosciuto all'aggiudicatario, che non avrà pertanto diritto al rimborso di qualsivoglia eventuale spesa sostenuta, di qualsiasi natura essa sia.

Di conseguenza nulla sarà corrisposto per i crediti non incassati.

Qualora l'Azienda richiedesse l'attività di recupero dei crediti in via giudiziale rispetto alle posizioni per cui lo svolgimento della fase stragiudiziale/bonaria ha dato esito negativo o solo parzialmente fruttuoso, si possono delineare le seguenti posizioni:

1. Esito positivo dell'ingiunzione fiscale del credito: l'aggiudicatario avrà diritto alla percentuale del 15% del valore capitale del credito riscosso;
2. Esito positivo del recupero del credito in via giudiziale: l'aggiudicatario avrà diritto alla percentuale del 15% del valore capitale del credito riscosso trattenendo le spese delle spese documentate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di notifica, costi giudiziari, oneri, ecc.), i compensi riconosciuti dal giudice, integralmente corrisposti dal debitore;

3. Esito negativo del recupero del credito in via giudiziale: l'aggiudicatario sul credito azionato in via giudiziale ma non recuperato avrà diritto al rimborso da parte dell'ASP delle spese documentate e un ulteriore 10% sullo ammontare del suddetto credito.

Ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 il valore stimato dell'affidamento è pari ad 32.274,46 (euro TRENTADUEMILADUECENTOSETTANTAQUATTRO/46) più IVA se e in quanto dovuta. L'importo degli oneri della sicurezza è stimato in € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente affidamento di servizio, in relazione alla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Tutte le spese sostenute nelle fasi di gestione e recupero stragiudiziale del credito ricadono sull'aggiudicatario e sono ricomprese all'interno del valore dell'affidamento. Ai fini del pagamento dei servizi resi la ditta aggiudicatrice dovrà rilasciare idonea fattura elettronica mensile, sulla base delle somme rimosse ed incassate dall'ASP e delle attività rendicontate.

La liquidazione sarà effettuata dall'ASP AMBITO 9 nei termini di legge, previa attestazione di regolarità da parte del RUP e acquisizione del DURC e delle verifiche di regolarità fiscale se del caso. Eventuali ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto. La liquidazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFIDAMENTO

E' fatto divieto assoluto all'appaltatore di cedere il servizio, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è disciplinato dalle Condizioni generali di contratto MEPA.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto MEPA, nei casi di risoluzione per giusta causa o reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi, si applicherà quanto previsto dall'art 108, commi 3.4.5.6.8.9 del D.Lgs 50/2016.

ART. 8 – RECESSO

La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento del servizio effettuato (purchè correttamente eseguito) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale diversa pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C. e dall'art.13 comma 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto, nonché delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una garanzia nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministratore avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto si provvederà mediante trattenuta dei corrispettivi dovuti.

La cauzione definitiva non sarà dovuta qualora l'aggiudicatario offra alla stazione appaltante un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 - TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidamento in affidamento del servizio comporta per l'aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'aggiudicatario dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;
- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l'articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;
- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;
- h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

ART. 11 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento

integrativo dell'ASP approvato con Delibera del CdA n. 50 del 17/12/2015 e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.

ART. 12 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione, esecuzione o all'interpretazione delle presenti condizioni particolari e del conseguente contratto è competente a decidere il Tribunale di Ancona.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato per scrittura privata in formato elettronico mediante il MEPA. Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria.

ART. 14 – NORME APPLICABILI

Trattandosi di servizio il cui importo è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria lo stesso viene affidato nel rispetto di quanto previsto dall'art.1 del DL 76/2020 convertito in legge n. 112/2020 mediante il sistema MEPA.

Le presenti condizioni particolari di contratto integrano la documentazione di cui al Bando Mepa "Servizi-Servizi di riscossione", in particolare:

- Allegato 24 al capitolato d'onori "SERVIZI" per l'ammissione degli operatori economici della categoria merceologica "Servizi di riscossione", ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione e prevalgono sulle disposizioni suddette in caso di difformità.

Per quanto non disposto nella suddetta documentazione si fa rinvio al Codice Civile ed alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.